

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI
AVVOCATI ESTERNI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

REV. DICEMBRE 2019

Indice

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 3 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Art. 5 - Contenuto delle domande di Iscrizione

PARTE II - INCARICHI DI DIFESA DELL'AZIENDA

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli Iscritti negli elenchi

Art. 7 - Deroghe

Art. 8- Condizioni

Art. 9 - Corrispettivo, Attività di domiciliazione

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10- Obblighi del legale incaricato

Art. 11 - Revoca degli incarichi

Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Polizza assicurativa

Art. 14 - liquidazioni

Art. 15 - Pubblicità

Art. 16 - Trattamento dei dati

Art. 17 - Norme di rinvio

Art. 18 - Entrata in vigore

PARTE I -Disposizioni Generali

Art. 1 - Premessa

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (di seguito ASP) ha nel proprio assetto organizzativo l'U.O.C. Servizio Legale, che svolge l'attività di tutela e assistenza legale dell'ASP.

Il contenzioso che riguarda l'ASP risulta particolarmente complesso, sia in ragione di numero che di importanza delle procedure da trattare, nelle materie di seguito indicate: contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso previdenziale, contenzioso penale, contenzioso amministrativo, contenzioso contabile - Corte dei Conti, contenzioso tributario, nei diversi gradi di giudizio.

A quanto sopra si aggiunga la necessità di garantire il patrocinio legale ai dipendenti (dirigenza e comparto) come previsto dai vigenti CCNL del comparto Sanità.

Al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, in considerazione della considerevole mole di contenzioso, si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa dell'ASP in giudizio a legali esterni di fiducia, qualora il legale interno fosse impossibilitato a curare direttamente la difesa nelle opportune sedi, a causa del particolare carico di lavoro in quanto impegnato nell'assolvimento di concomitanti attività processuali e di istituto o qualora si superassero tendenzialmente i 100 procedimenti presi direttamente in carico.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.

In conformità alla Circolare Assessoriale prot. 77501/Gab. del 3.12.2019, possono ricondursi nell'elenco dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 (servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei Contratti Pubblici) gli incarichi professionali affidati per esigenze puntuali ed episodiche della Amministrazione. Si configura in tale ipotesi la tipologia del contratto d'opera intellettuale (art. 2229 e seg. Cod. civ.) non assumendo rilevanza ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione in esame né il valore economico del contratto né l'eventuale superamento della soglia comunitaria stabilita. Rientrano in tale elenco :

- a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o di tipo giurisdizionale, anche solo eventuale.
- c) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge a svolgere specifici compiti sotto la vigilanza degli organi giurisdizionali;
- d) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

2.1

Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli Incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda ;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto;

2.2

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici ;
- gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assume, per il periodo competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata;
- gli incarichi allo stesso difensore relativi alla continuità di difesa in gradi di giudizio successivi dello stesso procedimento ai sensi dell'art. 6.6. del presente Regolamento.

2.3

In conformità alla Circolare Assessoriale prot. 77501/Gab. del 3.12.2019, che questo Regolamento espressamente richiama, per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

La rappresentanza e l'assistenza in giudizio può essere attribuita dal Direttore Generale o qualora non dovesse essere presente tale figura, dal Commissario incaricato ad un legale esterno appartenente al libero Foro, nei seguenti casi:

- 1) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materia di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
- 2) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- 3) eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dal solo Ufficio Legale;
- 4) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti carichi difensivi da parte del predetto Ufficio;
- 5) contingenza di un rilevante carico di lavoro dell'Ufficio Legale ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
- 6) incompatibilità, conflitto di interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati interni dell'ASP.

Art.3 - Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

3.1

Sono istituiti cinque distinti elenchi per l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa degli incarichi professionali a legali esterni, suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
- Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE- LAVORISTICO
- Sezione C: CONTENZIOSO PENALE
- Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Sezione E: PATROCINIO LEGALE AI DIPENDENTI

3.2

REGOLAMENTO INCARICHI LEGALI REV. Dicembre 2019

L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

3.3

L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Azienda e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati insistenti sul territorio della Regione Sicilia. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo una domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, Indicando soltanto una delle cinque Sezioni di Contenzioso, coerente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati non saranno prese in considerazione. La richiesta di inserimento negli elenchi può essere avanzata all'Azienda ogni anno, nel periodo dal **1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre** ed avrà effetto dalla data della delibera di approvazione dell'elenco aggiornato.

3.4

L'iscrizione del professionista o studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3.5

I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3.6

L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio stesso.

3.7

Gli elenchi sono formati e tenuti dall' U.O.C. Affari Generali ed hanno validità triennale con possibilità di aggiornamento per coloro che, avendo maturato i requisiti, facciano domanda di inclusione nello stesso da presentarsi dal **1 al 30 giugno e dal 1 al 31 dicembre** .

Art.4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

4.1

Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art.3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano scritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso pendente o incarico legale in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti.

4.2

Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta la inammissibilità dell'iscrizione.

Art.5 - Contenuto delle domande di iscrizione

5.1

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell' ASP di Ragusa, Piazza Igea n. 1 97100 - RAGUSA

- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;

- a mezzo PEC: protocollo@pec.asp.rg.it

5.2

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:

- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione
- insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso pendente o incarico legale in essere contro l'Azienda sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- ramo di specializzazione;
- indicazione della unica Sezione di Contenzioso prescelta;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale.

Alla domanda devono essere allegati :

- curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5.3

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'U.O.C. Affari Generali e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

5.4

I professionisti iscritti potranno chiedere in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione, che avverrà con effetto immediato.

PARTE II - Incarichi di difesa dell'Azienda

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi .

6.1

La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e per essa della Direzione Strategica .

6.2

La proposta di deliberazione in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali mentre l'individuazione all'interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete al Direttore Generale, unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore come sopra individuato. La non attivazione/resistenza dovrà essere oggetto di formale comunicazione alla Direzione da parte dello stesso dirigente, resa nei termini necessari per consentire il potere di avocazione della Direzione.

6.3

Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;

6.4

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6.5

Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l'Azienda come previsto dall'ordinamento e dal codice deontologico forense (a titolo esemplificativo non può essere conferito un incarico contro un ex cliente dell'avvocato qualora non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza) che devono essere autocertificati al momento del conferimento dell'incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

6.6.

In applicazione di quanto disposto nella Circolare 77501/gab. del 3.12.2019 dell'Assessorato Salute, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di : a) economicità; b) efficacia; c) imparzialità; d) parità di trattamento; e) trasparenza; f) proporzionalità; g) pubblicità. L'Azienda procede all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione ad uno dei soggetti individuati all'interno del proprio elenco di

avvocati fiduciari, al quale verrà chiesto di fornire specifico preventivo. In relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza (ad esempio poiché seriali o di importo contenuto) deve essere applicato il criterio della rotazione.

In merito occorre precisare che :

- 1) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, o rispetto ai quali si manifesti l'esigenza di una uniforme strategia processuale, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere a principi di efficienza ed efficacia , quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- 2) l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'art. 4 del Codice in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante anche in ragione dell'individuazione di strategie difensive uniformi i cui *petitum* e *causa petendi* coincidono;

In presenza di incarichi di minore rilevanza, anche tenuto conto della loro eventuale serialità, sarà possibile coniugare il criterio della competenza con quello della rotazione, fermo restando che a quest'ultimo criterio si preferisce quello della "equa ripartizione" prendendo in considerazione, ai fini dell'affidamento dell'incarico, la natura della questione e le caratteristiche del professionista (specializzazione prescelta, curriculum vitae, pregresso contenzioso in materia definito con esito favorevole, contenzioso rispetto al quale si manifesti la opportunità di una strategia difensiva uniforme) .

Art. 7 - Deroghe

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza strategica e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di particolare specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti particolarmente curriculati, studiosi della materia, docenti universitari anche non inseriti nell'elenco. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere motivato.

Art 8 -Condizioni

Il contratto con il quale viene conferito l'incarico - disciplinare- dovrà, tra l'altro, espressamente contenere le seguenti indicazioni:

1. Il valore della causa come riportata nell'atto introduttivo del giudizio o la dicitura "di valore indeterminato";
2. In conformità alla Circolare 77501/gab. del 3.12.2019 dell'Assessorato Salute, del verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa del 11.6.2019 e della nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 17.12.2019 prot. 3909, si garantisce agli avvocati un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale. Detto compenso è determinato sulla base dei parametri minimi previsti per la liquidazione dei compensi per la professione forense dal D.M. n. 55/2014, che l'Azienda richiama *per relationem* quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, e che il legale convenzionato, in virtù del rapporto instaurato con l'Azienda, dichiara di ritenere equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale, con esclusione di ogni maggiorazione o riduzione e con riconoscimento,

oltre alle contribuzioni di legge, del rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni (D.M. 55/2014 e art. 13 Legge n. 247/2012) .

3. Sono espressamente esclusi rimborsi di spesa di trasferta a qualsiasi titolo.
4. Qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito sulla scorta dei superiori parametri. Nel caso di condanna alle spese legali della controparte soccombente, il compenso al difensore verrà liquidato nella stessa misura stabilita dal Giudice ove detto importo sia superiore a quello pattuito e ciò al fine di evitare una *iniusta locupletatio* in favore dell'Ente con compromissione del diritto del difensore al compenso nella misura stabilita dal Giudice.

Art. 9 - Corrispettivo e Attività di domiciliazione.

9.1

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di Incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

9.2

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dalla Azienda che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere professionista non dipendente della stessa ASP.

9.3

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

9.4

I costi relativi alla eventuale necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato .

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.10 - Obblighi del legale incaricato

10.1

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- di aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, memorie di controparte e verbali di udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

10.2

il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Affari Generali propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di Interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

10.3

La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo non superiore a tre anni.

10.4

Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso;

Art.11 - Revoca degli incarichi

11.1

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a. venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. conflitto di interesse;
- d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o d'incompatibilità ai sensi dell'art.10 punto 2

11.2

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

11.3

La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

Art. 12-Cancellazione dagli elenchi

12.1

L'ASP dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti nei seguenti casi:

- a. nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11.1;
- b. ove gli stessi abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c. ove gli stessi non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d. ove gli stessi siano responsabili di gravi inadempienze;
- e. ove abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

12.2

Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a), la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) sono fatte salve le ulteriori iniziative sia di carattere risarcitorio per responsabilità professionale e sia di carattere disciplinare a mezzo segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Polizza assicurativa

Per il conferimento dell'incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.14 - Liquidazioni

14.1.

La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'ASP, a conclusione del singolo grado di giudizio, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile o richiesta, ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore. Ove non soggetto a verifica DURC il legale dovrà fornire autocertificazione in merito.

14.2

Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e relazione sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

Art.15 - Pubblicità

Per favorire le Iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblicato sul sito Web istituzionale e invio ai Consigli dell'Ordine Forense della Regione Sicilia.

Art.16 -Trattamento dei dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati su loro autorizzazione solo ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17- Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art.18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e revoca ogni altro precedente .